

Allegato "A" alla raccolta 20747

STATUTO

"FS Sistemi Urbani S.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

DURATA E DOMICILIO

ARTICOLO 1

La società a responsabilità limitata denominata **"FS Sistemi Urbani s.r.l."** è regolata dal presente statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha sede nel Comune di Roma.

Possono essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Possono essere altresì istituite filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero, con deliberazioni dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 3

La Società, che opera in Italia e all'estero, sulla base di criteri di economicità ed autonomia finanziaria, ha per oggetto attività inerenti i servizi integrati urbani e le valorizzazioni del patrimonio non funzionale all'esercizio dell'impresa ferroviaria anche attraverso la gestione integrata e lo sviluppo dei servizi immobiliari, in particolare attività di:

- riqualificazione di aree limitrofe e di connessione con la città adiacenti a complessi di stazione e a infrastrutture nodali di trasporto e, in particolare, la riqualificazione e la valorizzazione - anche attraverso lo studio, la promozione, l'attuazione, la gestione di interventi destinati al miglioramento funzionale e la diversificazione - di infrastrutture nodali di trasporto attraverso, in via esemplificativa e non esaustiva, l'avviamento, lo svolgimento e la

gestione di parcheggi; la compravendita, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione di beni mobili e immobili di qualunque genere; l'esecuzione di studi di fattibilità, di consulenze, progettazione, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e di studi di impatto ambientale, le attività tecnico amministrative per lo svolgimento delle procedure, per l'affidamento e la realizzazione dei lavori, in relazione alle attività qui descritte; l'assunzione in locazione e/o in concessione di aree ed edifici ad uso pubblico e privato, nonché la gestione e la manutenzione dei beni stessi;

- progettazione e sviluppo immobiliare degli asset "disponibili" per conto delle società del Gruppo;

- valorizzazione e servizi immobiliari attraverso progetti di real estate development e di property management nonché creazione di sinergie d'offerta di servizi, programmi di intermodalità trasportistica, potenziamento del terziario a rilievo economico e sociale;

- individuazione di modalità complementari di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

- concezione e presidio della progettazione e della realizzazione delle nuove stazioni, dei nodi di interscambio e ristrutturazione dei terminali viaggiatori;

- analisi, studio, progettazione, realizzazione su aree di proprietà del Gruppo e gestione di parcheggi ed aree attrezzate da adibire alla sosta di mezzi di trasporto di qualunque tipo nonché allo scambio intermodale delle merci, al loro immagazzinamento, custodia e distribuzione, il tutto sia in Italia che all'estero;

- lo svolgimento di ogni altra attività strumentale complementare e connessa a quelle suddette, direttamente o indirettamente, ivi compresa espressamente quelle di servizi alla clientela e quelle volte alla valorizzazione dei beni posseduti per lo svolgimento delle predette attività.

La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche mediante acquisizione e/o affitto di rami di azienda nonché a mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione, ovvero assumere partecipazioni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni reputate utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie - ivi compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi - ipotecarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;

- assumere in via strumentale rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale partecipazioni, quote o interessenze in altre società, consorzi, imprese o associazioni ed enti di qualunque natura, sia italiani che stranieri.

La Società, inoltre, potrà partecipare a gare pubbliche nonché concludere con lo Stato Italiano accordi volti alla esecuzione di servizi pubblici.

ARTICOLO 4

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori nonché dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; spetta in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

DIRITTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 8

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili.

DIRITTO DI RECESSO - LIQUIDAZIONE QUOTA

ARTICOLO 9

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b. la trasformazione della Società;
- c. la fusione e la scissione della Società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione della Società;

- e. il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- h. la proroga della durata della Società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società per tutta o parte della sua partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, spedita alla sede della società entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dal momento della conoscenza da parte del socio del verificarsi della causa di recesso.

Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso. In mancanza di indicazione del domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso il domicilio registrato nel libro dei soci.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società e del relativo esercizio deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società ovvero se è posto nel nulla il fatto che ne ha

legittimato l'esercizio.

La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere oggetto di atti di disposizione neppure parzialmente.

ARTICOLO 10

In caso di recesso, la quota è rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, tenendo conto del suo valore di mercato al momento dell'esercizio del recesso. In caso di disaccordo, la valutazione del patrimonio sociale, secondo i criteri sopra indicati, deve risultare da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica l'art. 1349, comma 1, c.c..

Il rimborso può avvenire mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo soggetto concordemente individuato dai soci medesimi. I soci interessati, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulla parte di quota rimasta inoptata.

In caso di mancato collocamento, anche parziale, della quota ai soci o a terzi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza delle stesse, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della quota del socio recedente, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 5, c.c..

Il rimborso della quota deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'esercizio del recesso.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. la nomina del revisore contabile o della Società di revisione;
- e. le modificazioni dello statuto;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- g. la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del

luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante lettera raccomandata o fax almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante nel libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 14

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al secondo comma dell'articolo 13;
- b. sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire.

Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società; la delega non può essere conferita agli Amministratori, Sindaci e dipendenti della società.

ARTICOLO 16

A ciascun socio regolarmente iscritto nel libro dei soci spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei

conferimenti non può votare.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, comma 2, c.c., con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenta almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, comma 2, c.c., con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenta almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 17

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti, anche non Soci, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli Amministratori, sempre entro i limiti di cui al precedente comma. Qualora l'Assemblea proceda ad aumentare il numero degli Amministratori, gli stessi scadranno con quelli già in carica.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea ovvero in mancanza di determinazione della durata della carica fino a dimissioni o a revoca ed è rieleggibile.

All'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, e ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che per legge ed ai sensi del presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio e ad esso potrà essere attribuito un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 18

In caso sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni dei seguenti articoli.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati in Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio. La deliberazione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Qualora per qualsiasi motivo viene meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso,

gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero organo amministrativo e non sia stato nominato il Collegio Sindacale, ciascun socio può convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

ARTICOLO 19

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e nomina altresì un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Presidente:

- a. ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22 dello statuto;
- b. presiede l'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13 dello statuto;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi;
- d. verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, telegramma o fax o e-mail, con prova

dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o e-mail, con prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno tre giorni prima. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento, il Consiglio è presieduto, ove nominato, dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni consiliari devono risultare da verbale iscritto nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità di chi ha presieduto la riunione e a cura del Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'adunanza ed il segretario.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che per legge ed ai sensi del presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi membri determinando contenuto, limiti e modalità dell'esercizio della delega nonché l'ammontare

degli emolumenti, sentito il collegio sindacale.

Il Consiglio può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e può, in ogni momento, revocare le deleghe e i mandati conferiti.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio ha facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a consiglieri, dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può fissare un compenso per gli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dipendenti, nonché, ove ritenuto opportuno, la nomina di direttori, anche generali, ed institori.

ARTICOLO 22

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed a qualunque Autorità Giudiziaria, Finanziaria o Amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - nei limiti della delega - all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, ove nominati, con facoltà per ciascuno di essi di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati dalla Assemblea. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale e a quanto altro a termini di legge.

ARTICOLO 24

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25

Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia nonché nell'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile svolgono le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la

quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ESERCIZI SOCIALI UTILI

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

ARTICOLO 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti secondo quanto deciso dall'assemblea.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

Firmato: Angiolo Mannerucci

Firmato: Paolo Silvestro Notaro